

Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 77 DEL 31 LUGLIO 2020

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania.

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID- 19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTE le precedenti ordinanze nn. 70, 72, 73 e 74, rispettivamente del 7, 9, 10 e 14 giugno 2020, con le quali il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base di



Regione Abruzzo

Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;

DATO ATTO che il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, prevede:

- all'art.1, comma 4 che *“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.”*;
- che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza, le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di sicurezza del sistema sanitario regionale;
- che *“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”*;
- al comma 7 dell'articolo 1: *“Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria e applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”*;

DATO ATTO che il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, stabilisce all'art.1, comma 1, che *«A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»*;

VISTO quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, come modificato ed integrato dal DPCM 14 luglio 2020, in materia di persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e, in modo particolare al comma 3, laddove prevede che *“Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”*;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'articolo 6 in materia di spostamenti da e per l'estero;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 che dispone per le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento;



Regione Abruzzo

VISTO altresì, il decreto legge 30 luglio 2020, n.83

VISTA l'ulteriore Ordinanza del Ministero della Salute del 31 luglio 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 2 che ha esteso la validità delle Ordinanze del Ministro della Salute del 16 e 24 luglio 2020;

CONSIDERATO che l'evoluzione della situazione epidemiologica rischia di mutare in ragione della registrazione di numerosi casi positivi tra le persone provenienti dalla Bulgaria e Romania;

RITENUTO, pertanto, necessario, visto l'andamento della situazione epidemiologica dettare specifiche misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus, prevedendo specifiche disposizioni per le persone provenienti da detti paesi;

VISTO, infine, il parere favorevole sulla presente Ordinanza espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanita , d'ordine del Direttore del medesimo Dipartimento, con nota prot. RA/233426 del 31.07.2020 a seguito di richiesta formulata in data 29.07.2020 con prot. RA/230261 dal Dipartimento Infrastrutture Trasporti;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco;

2. che i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono, a bordo, dai viaggiatori di cui al comma 1, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 secondo il modello allegato (**allegato 1**) che attesti:

- a) di aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui all'art.1, comma 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;
- b) i motivi del viaggio;
- c) di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;
- d) l'indirizzo dell'abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell'autorità sanitaria;

3. che, fermo l'obbligo di comunicazione per le persone che fanno ingresso in Italia di cui al comma 3 dell'articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, i vettori del trasporto di linea terrestre, per i passeggeri provenienti dai territori di Bulgaria e Romania, provvedono:

- a) a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell'imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all'indirizzo mail delle rispettive ASL competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria, secondo le seguenti distinte:
 - Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila: tel. 800169326; mail: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
 - Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: tel. 800860146; mail: siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
 - Asl n.3 Pescara: tel. 800 556 600; mail: igienesanita.aslpe@pec.it
 - Asl n. 4 Teramo: tel. 800 090 147; mail: prevenzione.direzione@pec.aslteramo.it



Regione Abruzzo

- b) alla misurazione della temperatura corporea prima dell'imbarco, vietandolo in caso di stato febbrile superiore a 37,5°;
- c) alla misurazione della temperatura allo sbarco;

4. che presso le stazioni di arrivo/terminal dei viaggi di linea terrestri, ove possibile sotto il profilo organizzativo, anche in relazione all'entità numerica dei passeggeri provenienti da Bulgaria e Romania comunicati dal vettore in base a quanto disposto al comma 3, le autorità sanitarie potranno effettuare i necessari test medici; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare con tampone nasofaringeo. Per le finalità di cui al presente comma le Autorità Sanitarie possono avvalersi dei corpi di polizia locale delle Amministrazioni Comunali nei cui territori ricadono le stazioni di arrivo/terminal.

5. che le persone provenienti da Bulgaria e Romania che utilizzano sui servizi bus fermate diverse dal terminal, vengono sottoposte dal vettore alla misurazione della temperatura prima di scendere dal mezzo di trasporto; se detta misurazione risulta superiore a 37,5° il vettore avvisa la Autorità Sanitaria di cui al comma 3, lett. a), ed accompagna l'utente al terminal più vicino per l'attivazione delle misure previste dal precedente comma 4.

6. che nei casi in cui non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l'alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l'ASL competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 del DPCM 11 giugno 2020;

7. di demandare al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di valutare e disporre misure di sanità pubblica integrative ovvero disporre la conclusione dell'attività di intervento sanitario in relazione all'andamento epidemiologico.

8. Restano in vigore le norme comportamentali e le disposizioni stabilite dalla sezione 15 della Ordinanza del Presidente della G.R. n° 74 del 14.06.2020.

9. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa ed ha validità fino alla adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 comma 1, del decreto legge 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 luglio 2020, n.83.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti, ai Comuni, alle aziende di trasporto regionali nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la trasmissione alle aziende di trasporto



Regione Abruzzo

internazionale che hanno collegamenti diretti o in transito nella Regione Abruzzo provenienti da Romania e Bulgaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Ing. Emidio Primavera

firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

firmato digitalmente



AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CASO DI INGRESSO IN REGIONE ABRUZZO DALL'ESTERO
(ROMANIA, BULGARIA)

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il ___/___/_____ a
_____ (_____), residente a _____ (_____), via
_____, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000,
nonché delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, dalle Ordinanze del Ministero della salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, come modificati, integrati e prorogati dal DPCM 14 luglio 2020, nonché dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 16 e del 24 luglio, dell'obbligo delle comunicazioni in ingresso e di cui all'articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020 e dell'obbligo di comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID- 19;

2) di non essere sottoposto nel paese di provenienza alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;

3) di aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;

4) di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi (cfr. DPCM 14 luglio 2020);

5) di essere in rientro in Italia (Regione Abruzzo) dalla seguente località estera _____, tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale) _____;

6) che lo spostamento è determinato da (barrare la casella di interesse):

motivi di salute;

motivi di lavoro;

di assoluta urgenza (specificare) _____;

rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;

6) che la località di destinazione del mezzo pubblico utilizzato è _____ orario presumibile di arrivo _____;



Regione Abruzzo

7) l'indirizzo dell'abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell'autorità sanitaria (DPCM 11 giugno 2020, prorogato dal DPCM 14 luglio 2020):

piazza/via _____ n. _____ interno

Comune _____ (____)

CAP _____

presso:

8) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l'indirizzo indicato al punto precedente tramite il seguente mezzo privato o proprio:

9) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti: fisso: _____ mobile:

Luogo, data e ora della presente dichiarazione _____

Firma del dichiarante

Per il Vettore

La presente dichiarazione deve essere trasmessa a cura del vettore del trasporto di linea terrestre, unitamente a orari di arrivo dei mezzi e numero di passeggeri, all'indirizzo mail delle rispettive ASL competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria, secondo le seguente distinta:

- Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila: tel. 800169326; mail: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
- Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: tel. 800860146; mail: siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
- Asl n.3 Pescara: tel. 800 556 600; mail: igienesanita.aslpe@pec.it
- Asl n. 4 Teramo: tel. 800 090 147; mail: prevenzione.direzione@pec.aslteramo.it